



GESTIONE FONDO GORIZIA
CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA

Allegato a deliberazione n. 2025000028

***REGOLAMENTO PER INTERVENTI PER
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE DI RILEVANZA SOCIO ECONOMICA
L. 700/75 e L. 26/86***

Anno 2025

CAPO I - Legge 700/75

ART. 1 - Finalità

Il Capo I del presente regolamento è destinato a disciplinare i criteri per l'individuazione dei soggetti e delle iniziative che possono beneficiare delle provvidenze di cui alla Legge n. 700/75.

ART. 2 - Soggetti beneficiari

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze a valere sulla L. 700/75 le seguenti realtà socio-economiche aventi sede legale (indicata nello statuto) e operativa in provincia di Gorizia:

- la CCIAA VENEZIA GIULIA (1) e la sua Azienda Speciale Zona Franca;
- le Associazioni delle Categorie economiche (2);
- gli Enti e le Associazioni che concorrono alla promozione dell'economia provinciale (2);
- gli Enti locali territoriali della provincia;
- le Fondazioni non bancarie;
- il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia;
- il Confidi Venezia Giulia;
- il Consorzio Sviluppo Polo universitario;
- i Consorzi obbligatori e i Consorzi di Enti pubblici.

(1) Subentrata alla CCIAA di Gorizia nello svolgere le funzioni come da DM 6.8.2016.

(2) Le Associazioni delle Categorie economiche, gli Enti, le Associazioni e che concorrono alla promozione dell'economia provinciale devono dichiarare il rispetto dei principi dell'art. 6, comma 2, D.L. 31.5.2010 n. 78 che prevedono il mero titolo onorifico per le cariche di organi collegiali di Enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

Fatti salvi i beneficiari individuati nel presente articolo, sono escluse dai benefici del presente regolamento le realtà socio economiche che svolgono attività economica e sono iscritte al Registro Imprese.

ART. 3 - Iniziative ammissibili

Le iniziative devono essere realizzate nel territorio della provincia di Gorizia.

Sono ammessi a contributo gli **interventi per la programmazione, realizzazione di INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI RILEVANZA SOCIO ECONOMICA** come meglio precisati nel successivo art. 4.

ART. 4 - Interventi per la Programmazione, realizzazione di infrastrutture pubbliche di rilevanza socio – economica

Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative per la programmazione, realizzazione di infrastrutture pubbliche di rilevanza socio – economica:

- 1 – **Commerciali** : mercati e strutture per il commercio all'ingrosso, borse merci e sale di contrattazione, fiere e mostre permanenti.
- 2 - **Di trasporto** : porti, aeroporti, autoporti, interporti e centri merci.
- 3 – **Turistiche** : porticcioli turistici, borse del turismo, percorsi ciclo-pedonali e turistico- naturalistici.
- 4 - **Tecniche** : centri di ricerca e di innovazione tecnologica, centri di formazione specialistica, laboratori chimico-merceologici, di prova e certificazione, borse rifiuti e delle materie prime secondarie.
- 5 - **Di servizi vari alle imprese** : centri promozionali per lo sviluppo e di servizi reali, centri informatici e telematici, centri congressuali, Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale Zona Franca.
- 6 – **Finanziarie** : borse valori e mercati mobiliari locali.
- 7 - **Universitarie** : infrastrutture universitarie e di formazione specialistica.
- 8 – **Agricole** : opere finalizzate alla bonifica idraulica e agli impianti di irrigazione.

Il concetto di realizzazione comprende altresì i concetti di ampliamento, ammodernamento e adeguamento normativo delle infrastrutture pubbliche.

Sono esclusi i lavori di ordinaria manutenzione.

La concessione degli aiuti è subordinata alla valutazione della necessità di comunicazione o notifica dell'intervento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 56 del Regolamento 651/2014. Sono ammissibili a contributo le infrastrutture socio-economiche realizzate dall'Ente Pubblico nell'ambito dell'esclusivo svolgimento della propria attività istituzionale.

ART. 5 - Concessione degli aiuti

La concessione degli aiuti, per le finalità di cui all' art. 4, potrà avvenire in forma di:

1 – sovvenzione;

2 – prestito pluriennale agevolato anche a fronte di contributi dello Stato, della Regione, della UE o di altri enti di finanziamento pubblico a sostegno. E' facoltà della Giunta Camerale Integrata, definire, di volta in volta, il tasso di interesse da applicare per questi interventi e le modalità di restituzione dei prestiti pluriennali agevolati relativamente alle singole istanze proposte.

La concessione degli aiuti è subordinata all'inserimento dell'iniziativa, oggetto dell'intervento del Fondo Gorizia, nell'elenco annuale dei LL.PP. dell'Ente beneficiario.

Le richieste inerenti la realizzazione di infrastrutture socio-economiche del valore complessivo superiore a € 1.000.000,00 devono essere corredate da una dettagliata relazione contenente anche una sintetica analisi costi/benefici.

Per infrastrutture socio-economiche del valore complessivo superiore a € 3.000.000,00 l'analisi costi/benefici deve essere svolta seguendo le indicazioni previste dalle norme comunitarie.

ART. 6 - Misura del contributo e definizione della spesa ammissibile

Per gli interventi per la programmazione, realizzazione di INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI RILEVANZA SOCIO ECONOMICA la spesa ammessa è costituita dalle seguenti voci di costo:

- spese tecniche per oneri di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa regionale in vigore in materia di "Determinazione aliquote spese di progettazione, generali di collaudo dei LL.PP";
- le spese di acquisto di aree e/o immobili comprese le relative spese notarili e di frazionamento;
- i costi di realizzazione degli interventi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione degli stessi, se e nella misura non recuperabile dal richiedente.

E' facoltà della Giunta Camerale Integrata definire, di volta in volta, la percentuale d'intervento del Fondo relativamente alle singole istanze proposte.

Tutta la documentazione sarà presentata al Fondo Gorizia come fotocopia dell'originale.

CAPO II - Legge 26/86

ART. 7 - Finalità

Il Capo II del presente regolamento è destinato a disciplinare i criteri per l'individuazione dei soggetti e delle iniziative che possono beneficiare delle provvidenze di cui alla Legge n. 26/86.

ART. 8 - Soggetti beneficiari

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze, a valere sulla L.26/86, le seguenti realtà economico-sociali aventi sede in provincia di Gorizia:

- la CCIAA VENEZIA GIULIA (I) e la sua Azienda Speciale Zona Franca;
- gli Enti locali territoriali della provincia di Gorizia;
- i Consorzi per lo sviluppo delle zone industriali.

(I) Subentrata alla CCIAA di Gorizia nello svolgere le funzioni come da DM 6.8.2016.

ART. 9 - Iniziative ammissibili

Le iniziative devono essere realizzate nel territorio della provincia di Gorizia.

Sono ammessi a contributo gli interventi per la programmazione, realizzazione di infrastrutture pubbliche di rilevanza socio – economica di seguito elencati:

- 1 - lo sviluppo dell'attività portuale, aeroportuale ed auto portuale;
- 2 - opere di viabilità stradale nell'ambito delle Zone Industriali ed Artigianali;
- 3 - la realizzazione di infrastrutture di servizio alle attività produttive industriali ed artigianali di cui all'art. 1 della Legge 26/86.

Il concetto di realizzazione comprende altresì i concetti di ampliamento, ammodernamento e adeguamento normativo delle infrastrutture pubbliche.
Sono esclusi i lavori di ordinaria manutenzione.

ART. 10 - Concessione degli aiuti

La concessione degli aiuti, per le finalità di cui all' art. 9, potrà avvenire in forma di:

1 – sovvenzione;

2 – prestito pluriennale agevolato anche a fronte di contributi dello Stato, della Regione, della UE o di altri enti di finanziamento pubblico a sostegno. E' facoltà della Giunta Camerale Integrata, definire, di volta in volta, il tasso di interesse da applicare per questi interventi e le modalità di restituzione dei prestiti pluriennali agevolati relativamente alle singole istanze proposte.

La concessione degli aiuti è subordinata all'inserimento dell'iniziativa, oggetto dell'intervento del Fondo Gorizia, nell'elenco annuale dei LL.PP. dell'Ente beneficiario.

La concessione degli aiuti è inoltre subordinata alla valutazione della necessità di comunicazione o notifica dell'intervento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 56 del Regolamento 651/2014.

Le richieste inerenti la realizzazione di infrastrutture socio-economiche del valore complessivo superiore a € 1.000.000,00 devono essere corredate da una dettagliata relazione contenente anche una sintetica analisi costi/benefici.

Per infrastrutture socio-economiche del valore complessivo superiore a € 3.000.000,00 l'analisi costi/benefici deve essere svolta seguendo le indicazioni previste dalle norme comunitarie.

ART. 11 - Misura del contributo e definizione della spesa ammissibile

Per gli interventi per la programmazione, realizzazione di INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI RILEVANZA SOCIO ECONOMICA la spesa ammessa è costituita dalle seguenti voci di costo:

- spese tecniche per oneri di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa regionale in vigore in materia di "Determinazione aliquote spese di progettazione, generali di collaudo dei LL.PP";
- le spese di acquisto di aree e/o immobili comprese le relative spese notarili e di frazionamento;
- i costi di realizzazione degli interventi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione degli stessi, se e nella misura non recuperabile dal richiedente.

E' facoltà della Giunta Camerale Integrata definire, di volta in volta, la percentuale d'intervento del Fondo relativamente alle singole istanze proposte.

Tutta la documentazione sarà presentata al Fondo Gorizia come fotocopia dell'originale.

NORME COMUNI

ART. 12 - Presentazione delle istanze

Le realtà socio economiche presentano istanza di contributo alla Camera di Commercio Venezia Giulia - Ufficio Fondo Gorizia, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.vg.camcom.gov.it.

Per gli interventi per la programmazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche di rilevanza socio economica, di cui al CAPO I L.700/75 e al CAPO II L. 26/86, le istanze possono essere presentate a partire **dalle ore 9.00 del 20 maggio 2025 al 31 dicembre 2025.**

Le domande devono essere inviate **esclusivamente** con la seguente modalità:

Posta Elettronica Certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, **esclusivamente al seguente indirizzo: agevolazioni@pec.fondogorizia.it.**

Le realtà socio economiche avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative al proprio indirizzo PEC indicato nell'istanza di agevolazione. Le stesse potranno inviare la corrispondenza esclusivamente all'indirizzo PEC dell'Ufficio Fondo Gorizia.

Le realtà socio economiche non provviste di propria PEC si avvalgono di un indirizzo PEC alle stesse riconducibile. Tale indirizzo, presso il quale il beneficiario elegge domicilio, verrà utilizzato dalla CCIAA-Fondo Gorizia per gestire tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione e di liquidazione.

La domanda deve essere sottoscritta:

- **con firma digitale** del legale rappresentante oppure
- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità**.

La trasmissione della domanda senza documento di identità valido allegato costituisce motivo di archiviazione.

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bolla di € 16,00.

La domanda redatta sull'apposito modello, compilata in tutte le sue parti e **completa degli allegati previsti nella stessa**, dovrà essere oggetto di un **unico invio**.

La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di CONSEGNA della PEC.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta verrà assegnato un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa che dovrà avvenire con le stesse modalità di presentazione della domanda. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Dell'archiviazione verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

Vengono archiviate d'ufficio, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia, le domande:

- prive di firma valida (*per firma valida si intende firma digitale oppure firma sull'originale unitamente al documento di identità*);
- presentate al di fuori dei termini stabiliti annualmente per la presentazione delle istanze;
- presentate con modalità diversa dalla PEC;
- inviate ad indirizzo di PEC diverso da: agevolazioni@pec.fondogorizia.it.

Per ogni tipologia di intervento vengono fissate annualmente le date di presentazione delle istanze.

Le Associazioni delle Categorie economiche, gli Enti e le Associazioni che concorrono alla promozione dell'economia provinciale devono dichiarare il rispetto dei principi dell'art. 6, comma 2, D.L. 31.5.2010 n. 78 che prevedono il mero titolo onorifico per le cariche di organi collegiali di Enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

Le istanze di contributo relative agli interventi di cui al CAPO I e al CAPO II devono essere corredate da una relazione illustrativa del progetto-programma indicante i costi globali dell'iniziativa prevista, le modalità ed i tempi indicativi della sua realizzazione e la dichiarazione esplicita che l'opera per la quale si richiede l'intervento non è finanziata con altri contributi pubblici ovvero la specificazione dei finanziamenti pubblici alla stessa concessi.

Le richieste inerenti la realizzazione di infrastrutture socio-economiche del valore complessivo superiore a € 1.000.000,00 devono essere corredate da una dettagliata relazione contenente anche una sintetica analisi costi/benefici.

Per infrastrutture del valore complessivo superiore a € 3.000.000,00 l'analisi costi/benefici deve essere svolta seguendo le indicazioni previste dalle norme comunitarie.

ART. 13 - Istruttoria delle istanze

L'istruttoria delle istanze valuterà le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione delle stesse ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale di accettazione o diniego.

L'istruttoria verrà espletata entro 90 gg. dalla data di presentazione delle istanze o dalla data di chiusura del bando; a seguito dell'esame istruttorio potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa che il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena decadenza della validità della domanda.

In sede di istruttoria il servizio del Fondo Gorizia può richiedere l'autorizzazione alla Giunta Camerale Integrata, per motivati casi specifici, di avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti. A conclusione dell'istruttoria la Giunta Camerale Integrata emanerà il provvedimento di accettazione dell'istanza con la relativa concessione del contributo o il provvedimento di diniego.

La Giunta Camerale Integrata può delegare al Segretario Generale della Camera di Commercio l'emissione dei provvedimenti di concessione.

ART. 14 - Modalità di erogazione

I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione delle iniziative **conformemente al programma** indicato all'atto di presentazione dell'istanza.

Sono tuttavia consentite variazioni al programma originario delle quali il beneficiario ha l'obbligo di darne **immediata e preventiva** comunicazione per la verifica che lo stesso mantenga l'originaria concreta operatività.

La documentazione a rendiconto dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC con le modalità indicate all'art. 12 per la presentazione delle istanze.

I contributi concessi per gli interventi di cui al CAPO I e al CAPO II verranno erogati, con le seguenti modalità, presentando la seguente documentazione:

- una percentuale pari al **10%** del contributo verrà erogata contestualmente al provvedimento di concessione dello stesso;

- una percentuale pari all'**80%** dell'importo spettante verrà erogata, su richiesta del soggetto beneficiario, alla consegna dei lavori realizzativi dell'infrastruttura socio-economica sostenuta previa presentazione di istanza di liquidazione, corredata dal provvedimento (*deliberazione o determinazione*) che approva il quadro economico di spesa risultante dal progetto esecutivo approvato o contratto di appalto per affidamento lavori, unitamente al (i) verbale (i) di consegna dei lavori.

Eventuali ulteriori acconti verranno erogati su richiesta del soggetto beneficiario e alla richiesta di acconto dovrà essere allegata la documentazione di spesa in fotocopia corredata dai relativi provvedimenti (*deliberazione o determinazione*) che la supportano.

La Giunta Camerale Integrata valuterà la possibilità di erogare acconti anche nel caso in cui l'Ente beneficiario dell'aiuto, nel corso della realizzazione dell'opera finanziata, si trovi ad affrontare problematiche legate al patto di stabilità.

Nel caso di acquisizione di terreni con procedura di esproprio o tramite bonario accordo è prevista la possibilità di erogare, al di fuori delle percentuali sopra stabilite, l'importo pari al valore dell'operazione di acquisizione.

La CCIAA tratterrà comunque una percentuale pari al **10%** dell'importo concesso fino a completamento dell'infrastruttura finanziata.

Al fine dell'erogazione del SALDO del contributo il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- **l'istanza di liquidazione;**

- **la relazione** sulle opere infrastrutturali realizzate e sugli obiettivi raggiunti;

- **gli ATTI** (*deliberazione, determinazione ...*) che approvano la contabilità finale dei lavori e il certificato di collaudo o di verifica di conformità o di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- **la scheda di liquidazione** redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I programmi finanziati devono essere conclusi e rendicontati al Fondo Gorizia entro e non oltre 48 mesi dalla data della delibera di concessione delle agevolazioni pena la revoca della sovvenzione.

L'istruttoria del procedimento di erogazione verrà espletata nei tempi previsti dal regolamento del Fondo Gorizia in applicazione della legge 241/90. L'erogazione del contributo spettante avverrà, quindi, con provvedimento del dirigente responsabile.

Eventuali proroghe potranno essere concesse dalla Giunta Camerale Integrata ove riconosca l'assoluta validità e significatività delle motivazioni addotte a giustificazione del ritardo ed evidenziate nella richiesta di proroga dei termini. La richiesta di proroga dovrà essere presentata in data anteriore a quella di scadenza dei termini.

L'istruttoria delle istanze di liquidazione si concluderà entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

ART 15 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARIO

Le realtà socio economiche che beneficiano di sovvenzioni per la realizzazione di infrastrutture pubbliche di rilevanza socio economica hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni finanziati per un periodo di 5 anni dalla data della liquidazione del saldo o, se successiva, dalla data di avvio dell'attività per la quale è stata concessa la sovvenzione.

ART. 16 - Istanze della CCIAA VENEZIA GIULIA e dalla sua Azienda Speciale Zona Franca

Le istanze di contributo rivolte al Fondo Gorizia dalla CCIAA e dalla sua Azienda Speciale Zona Franca a sostegno delle iniziative pertinenti esclusivamente i loro fini istituzionali, inserite ed approvate nei rispettivi bilanci di previsione annuali, seguiranno, nella loro presentazione, le modalità di cui all'art. 12.

ART. 17 - Controlli e verifiche

Il controllo sul regolare adempimento, da parte dei destinatari dei contributi, degli obblighi imposti dalla legge e dal regolamento è effettuato dalla Guardia di Finanza in applicazione del "Protocollo d'intesa" approvato con deliberazione n. 62/F.G. dd. 21.04.2004 e siglato il 02.09.2004.

La Camera ha il diritto di eseguire, direttamente o a mezzo di propri incaricati, accessi ed ispezioni alle sedi, principali e secondarie, dei beneficiari ed ha inoltre diritto di prendere visione di tutta la documentazione inerente l'investimento oggetto dell'intervento.

ART. 18 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione delle sovvenzioni nell'ambito della Legge 26/86 e 700/75, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.

Le medesime informazioni possono essere comunicate al soggetto erogatore e alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate all'attuazione del programma di investimento e diffuse nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

ART. 19 - Informazioni sul procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, ed ai fini del procedimento del presente bando, si comunicano i nominativi dei responsabili:

- responsabile del procedimento: dott. Pierluigi Medeot tel. 0481 384220
- responsabile dell'istruttoria: sig.a Cristina Canola tel. 0481 384225

